

*CODICE DEONTOLOGICO E SISTEMA DISCIPLINARE NELLE PROFESSIONI
TECNICHE: INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOLOGI, GEOMETRI*

EDIZIONI EPC

ROMA 2011¹

CAPITOLO IV

IL REGIME DISCIPLINARE DEI GEOLOGI

PAOLO MAZZOLI

SOMMARIO: 1. Introduzione: l'ordine dei geologi. Disciplina ed ordinamento giuridico, la natura del procedimento sanzionatorio. - 2. Il codice deontologico e le sanzioni. - 3. Il procedimento disciplinare: gli Enti di controllo della categoria e il modello procedimentale tipico. - 4. I provvedimenti cautelari: la sospensione. - 5. Rapporti tra illecito penale e infrazione disciplinare. - 6. La tutela giurisdizionale del professionista avverso la sanzioni disciplinare.

1. Introduzione: l'ordine dei geologi. Disciplina ed ordinamento giuridico, la natura del procedimento sanzionatorio.

La professione del geologo (studioso, esperto in geologia: scienza che studia la storia della Terra, la composizione della crosta terrestre, i processi di formazione delle rocce, i movimenti e le deformazioni che le rocce e la crosta terrestre subiscono²) nel suo assetto attuale trova la sua prima regola normativa nella legge 3 febbraio 1963 n. 112 intitolata 'disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo'. Il legislatore ha effettuato ulteriori interventi dapprima con il Regolamento di esecuzione n. 18

¹. Stralcio del Libro "Codice deontologico e sistema disciplinare nelle professioni tecniche: ingegneri, architetti, geologi, geometri" Mazzoli-Tenore, edizioni EPC, Roma 2011.

² Definizione tratta dal vocabolario della lingua italiana: ZINGARELLI, Bologna, 1984. Sulla specifica professione, vedi LAGONEGRO-ROMANO, *Professione geologo, legislazione e giurisprudenza*, Consiglio Nazionale dei Geologi, Roma, 2005.

novembre 1965 n.1403, poi con la legge 26 luglio n.1966 n. 616; ed, infine, con la legge 12 novembre 1990 n. 339 avente ad oggetto il 'decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi'. Dalla lettura di tali norme, ed in particolare dal vigente testo della legge n. 112 del 1963, possiamo apprezzare alcune rilevanti definizioni della professione. Da ultimo, ricordiamo il d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 contenente il 'regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali' nel quale troviamo talune disposizioni che riguardano la professione in esame. In primo luogo, la qualifica di geologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione (articolo 1) e abbiano rispettato la condizione obbligatoria dell'iscrizione nell'albo (articolo 2), all'interno del quale è previsto un elenco speciale per i pubblici impiegati ai quali sia vietato -dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono- l'esercizio della libera professione. L'articolo in esame prosegue statuendo che i pubblici impiegati ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

Interessante è la definizione normativa della professione (articolo 3). Secondo la legge formano oggetto dell'attività professionale del geologo: a) l'esecuzione di rilevamenti e studi geologici anche attinenti al catasto minerario fotogeologia, cartografia geologica; b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici; c) indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo; d) le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee; e) le indagini geologiche relative alla prospezione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di

acque minerali e ciò anche in sottofondo marino; f) le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione; g) le indagini geologiche anche nel campo agrario; h) le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini; i) le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico.³

In ragione della complessità dello studio scientifico della materia viene rammentato che le principali norme di settore, ai vari livelli istituzionali di competenza (comunitario, nazionale, regionale), non sono da considerarsi esaustive per tutti i possibili ambiti di interesse afferenti, direttamente o indirettamente, all'attività professionale⁴. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 339 del 1990 (e le sue successive modifiche ed integrazioni⁵) l'attuale assetto dell'ordinamento professionale contempla un ordine regionale governato da un Consiglio regionale (per un totale di venti Consigli regionali, uno per ciascuna regione)⁶.

Con riferimento al procedimento disciplinare la normativa di settore prevede: la 'alta vigilanza' del Ministero di Giustizia sull'Ordine professionale, l'esercizio della funzione disciplinare da

³ L'articolo in esame conclude testualmente rammentando che *"l'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai geologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti."*

⁴ Pertanto i siti istituzionali della categoria, al fine di agevolarne la consultazione, suddividono le norme per macro categorie tematiche (Natura e biodiversità. Difesa del suolo Dighe. Valutazioni ambientali. Lavori Pubblici. Costruzioni. Pianificazione territoriale. Professione del geologo. Qualità acque, risorse idriche. Rifiuti e bonifiche. Risorse minerarie. Sismica. Tutela ambientale). Cfr., in termini, <http://geologilazio.it/professione/normativa.aspx>.

⁵ Modifiche apportate dal d.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 e dal d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

⁶ Definito, nei fini, in tal modo: *"L'Ordine ha il compito di contribuire con specifici studi alla risoluzione dei problemi giuridico-amministrativi e tecnici ed alla elaborazione di proposte di legge. A tal fine, sono state istituite e rese operative alcune commissioni di studio aventi il compito di predisporre raccomandazioni e standard di lavoro. Essi sono destinati ad agevolare il lavoro degli iscritti all'Albo e quello dei colleghi inseriti nei vari organi preposti al controllo (Comitati Tecnici Regionale e Provinciali, Commissioni Edilizie etc.) La necessità di operare in tale direzione nasce dalla opportunità di rendere confrontabili i lavori redatti dai diversi professionisti e di uniformare il tipo e le quantità degli accertamenti da effettuare sul terreno. Il compito dell'Ordine Regionale è quello di tutelare la professione di geologo nei rapporti con gli altri ordini professionali per la pari dignità e opportunità di lavoro; e quanto altro previsto dalla normativa vigente"*. Cfr. <http://www.geologicampania.it/consiglio.asp>.

parte del Consiglio regionale e, in sede di riesame, dal Consiglio Nazionale nonché la impugnabilità della decisione (anche ad opera, ove ritenuto, del Procuratore della Repubblica competente) dinanzi al giudice ordinario.

Pertanto, dal sopracitato schema normativo emerge che il procedimento disciplinare dei geologi si snoda in una duplice fase: la prima, di carattere amministrativo, si svolge dinanzi al Consiglio regionale e, successivamente, dinanzi al Consiglio Nazionale; la seconda -di carattere giurisdizionale- con un “doppio grado” di merito celebrato rispettivamente davanti al Tribunale e la Corte d’Appello, ed infine con il giudizio di legittimità della Cassazione.

Vi sono talune considerazioni che possono essere evidenziate. In primo luogo, la natura giuridica degli ordini locali e centrali della categoria è, come già evidenziato nella parte generale, di ente pubblico⁷: ne consegue che il potere disciplinare è l’esercizio di una funzione di rilevanza pubblicistica. In secondo luogo, il procedimento disciplinare, nella sua fase dinanzi agli enti di categoria, si atteggia quale procedimento amministrativo⁸ e la eventuale sanzione disciplinare inflitta al professionista ha natura di atto amministrativo.

La giurisprudenza ha chiarito che l’Ordine Regionale dei Geologi (istituito in ogni Regione dalla legge 12 novembre 1990 n. 339, recante decentramento dell’Ordine Nazionale dei Geologi) ed il Consiglio dello stesso Ordine non sono soggetti giuridici diversi, perché il Consiglio è un organo dell’Ordine, al quale è attribuito il

⁷ La Cassazione ha avuto modo di sottolineare che “*va, infatti, osservato che la funzione disciplinare ha natura amministrativa, perché è svolta nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato da un organo, che ne è diretta emanazione ed a tutela di interessi collettivi propri del medesimo gruppo. E rimane amministrativa anche l’attività disciplinare svolta dal Consiglio Nazionale (dei geologi) in sede di impugnazione delle decisioni del Consiglio Regionale dell’Ordine*”: cfr. Cass., sez. III, 18 giugno 2002 n. 15698, in *CED Cassazione*. Vi è, poi, una ulteriore considerazione che discende da tale natura: è ovvio -ma non spesso ricordato- che tutti i *procedimenti*, ivi compresi quelli disciplinari, non si applica la *sospensione feriale* dei termini disciplinato dalla legge n. 742 del 7 ottobre 1969, data la natura amministrativa e on giurisdizionale degli organi professionali locali. Cfr. Cass., sez. III, 29 maggio 2003 n. 8625, in *CED Cassazione*.

⁸ Univoca affermazione della giurisprudenza: ricordiamo, tra le altre, Cass., S.U., 5 maggio 2003 n. 6766; Cass., sez. III, 18 giugno 2004. n.11412, in *CED Cassazione*.

compito di esercitare le attribuzioni dell'Ordine Regionale in diverse materie, tra cui quella disciplinare (art. 6 comma 1, della legge n. 339 del 1990). Non si ha, quindi, una distinzione di compiti tra Ordine Regionale e Consiglio dello stesso, poiché il secondo esprime la volontà del primo in determinate materie⁹.

Va osservato che, in ragione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 339 del 1990 nel procedimento disciplinare nei confronti dei geologi, la fase giurisdizionale non può instaurarsi nei confronti della decisione disciplinare del Consiglio regionale, ma esclusivamente nei confronti di quella del Consiglio nazionale, che esaurisce la fase amministrativa del procedimento disciplinare. Ne consegue che il procedimento giurisdizionale ha ad oggetto esclusivamente la decisione del Consiglio nazionale, contrariamente a quanto si verifica per alcuni altri procedimenti disciplinari previsti in altre professioni liberali (ad esempio per il procedimento nei confronti di esercenti professioni sanitarie, dove il provvedimento impugnato davanti alla Commissione Centrale, che svolge funzioni giurisdizionali, è la decisione del Consiglio dell'ordine locale)¹⁰.

Come accennato avverso la sanzione disciplinare la legge prevede una articolata fase giurisdizionale dinanzi al giudice civile (Tribunale, Corte d'Appello e Cassazione), la quale -garantendo pienamente le tutele previste dalla Costituzione- non presenta le complesse tipicità di altri ordinamenti settoriali che sono ancora soggetti all'esercizio del potere giurisdizionale di 'giudici speciali'.

2. Il codice deontologico e le sanzioni.

Le norme di comportamento del geologo iscritto all'albo suscettibili di essere valutate sono indicate nel "Codice Deontologico"¹¹ edito il 24 marzo 2010¹² riguardante l'esercizio della

⁹ Cfr., testualmente, la già citata Cass., sez. III, 18 giugno 2002 n.15698, in *CED Cassazione*.

¹⁰ Cfr., in termini, Cass., 6 gennaio 2004 n.5681, in *CED Cassazione*.

¹¹ Nel nostro ordinamento giuridico è tipico che gli Ordini professionali, nel potere di esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, emanino norme interne di

professione di geologo in Italia”: trattasi di professione che, secondo i Principi Generali del Codice Deontologico (articolo 1) “è di preminente interesse pubblico e generale e deve essere esercitata nel rigoroso rispetto della normativa vigente, nonché delle disposizioni contenute nel presente Codice Deontologico di Autodisciplina e di Etica Professionale”. Tale rilevanza pubblicistica della professione viene confermata dalla successiva enunciazione del principio in ragione del quale “il geologo fa propri e si riconosce nei fondamentali principi costituzionali di libertà, eguaglianza, solidarietà e democrazia. In particolare il geologo si riconosce nei principi costituzionali di salvaguardia della salute e dell’ambiente ed opera per la tutela ed integrità geologica del territorio, anche con azione di prevenzione e mitigazione dei rischi di dissesto, siano essi naturali o indotti da intervento antropico” (articolo 1, secondo e terzo cpv).

La classificazione delle regole deontologiche di condotta del professionista sono descritte in varie macro categorie.

a) *principi e doveri generali* (articoli 2-9: responsabilità personale, comportamento, principi deontologici “i fondamentali principi deontologici consistono in: diligenza; competenza professionale; efficienza ed efficacia della prestazione professionale; formazione professionale; autonomia ed obiettività professionale; decoro professionale; correttezza nei rapporti di committenza e nei rapporti di colleganza; correttezza nei rapporti con le varie componenti della società; riservatezza, osservanza dell’obbligo di segretezza e rispetto della normativa sulla privacy; esaustività informativa; sostegno delle iniziative sociali delle professioni intellettuali”, efficienza ed efficacia della prestazione professionale, il decoro professionale, le cariche pubbliche, la preparazione e l’aggiornamento

deontologia vincolanti per gli iscritti: cfr, tra le altre, Cass., sez.un., 24 maggio 1975 n.2104, in *Foro it*; 1976, I, 116 id., 13 giugno 1989 n.2844, in *Giust. civ. Mass.* 1989, 6; id, 12 dicembre 1995 n.12723, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 12; id., sez. III, n. 17202 del 4 dicembre 2002 n.17202, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 2114, la deliberazione del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 143 del 19 dicembre 2006 emendata dalla deliberazione n. 65 del 24 marzo 2010.

¹² Cfr. la deliberazione del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 143 del 19 dicembre 2006 emendata dalla deliberazione n. 65 del 24 marzo 2010.

professionale);

b) *i rapporti con i committenti* (articoli 21-27; responsabilità, conflitto di interessi, divieto di accaparramento);

c) *rapporti con l'Ordine professionale* (articoli 27-31: collaborazione con l'ordine “*E' dovere deontologico di ogni geologo di rispettare l'autonomia e l'indipendenza istituzionale dell'Ordine. Il geologo deve collaborare con il Consiglio Nazionale e con l'Ordine Regionale per l'attuazione delle finalità istituzionali; conseguentemente, ove richiestone e/o convocato, deve presentarsi e fornire i chiarimenti ed i documenti che gli vengano richiesti, compatibilmente con l'obbligo dell'osservanza del segreto professionale*”).

d) *rapporti con i colleghi* (articoli 32-35: obbligo di lealtà “*ogni geologo iscritto all'albo e all'elenco speciale ha il dovere di comportarsi con i colleghi con la massima lealtà e correttezza, in particolare evitando di diffondere notizie atte a determinare il discredito, pur rimanendo salvo ed impregiudicato il diritto di critica e di un diverso convincimento. Quando ha motivate riserve sul comportamento di un collega deve informare l'Ordine di appartenenza di quest'ultimo. L'obbligo deve intendersi esteso anche nei confronti di coloro i quali esercitano le professioni che hanno specifica connessione con l'attività del geologo*”, utilizzazione di elaborati altrui).

Va, infine, rammentato l'articolo 40 del vigente Codice Deontologico (principi fondamentali del procedimento disciplinare) il quale, in linea con i precetti imposti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede un nucleo di principi base per celebrare un procedimento in caso di violazione delle norme del codice deontologico, nonché di norme regolatrici l'attività professionale del geologo costituenti obbligo disciplinare¹³.

Ove sia inosservata da parte dell'iscritto all'ordine una o più

¹³ Le norme deontologiche, nella loro portata ‘generale ed astratta’, sono inserite in atti amministrativi: pertanto, ove un iscritto all'Ordine intenda contestarne il contenuto o i relativi tipici vizi dell'atto amministrativo -nella ‘scolastica’ enunciazione della *violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza*- in un contesto esterno ad un *procedimento* disciplinare (ove tali questione possono essere sollevate e conosciute incidentalmente) la cognizione di tali doglianze spetterà al giudice amministrativo: cfr. tra le altre Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 1997 n.122, in www.giustizia-amministrativa.it.

regole enunciate dal Codice deontologico ne consegue, al termine del relativo procedimento, la identificazione di un c.d. “illecito disciplinare”¹⁴ le cui sanzioni¹⁵, elencate nell’articolo 14 della legge n. 616 del 1966, possono essere:

- la censura;
- la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
- la radiazione.

L’articolo citato, altresì, prevede che oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale: a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura; b) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi all'Ordine. In queste ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute. La radiazione, poi, è pronunciata di diritto nel caso in cui l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo¹⁶. Si segnala che il professionista radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto quando

¹⁴ Secondo l’articolo 3, ultimo comma, del codice disciplinare l’inosservanza dei precetti ivi stabiliti “*comporta responsabilità di ordine disciplinare, salvo ogni altro rilievo di diversa responsabilità*”.

¹⁵ Va rammentato che l’articolo 8 del Regolamento Aggiornamento professionale continuo (sanzioni) prevede testualmente che “*Fatti salvi il principio di autonomia degli OO.RR. in tema di procedimenti e sanzioni disciplinari e della graduazione dell'entità della sanzione alla gravità della violazione, l'iscritto che non assolve l'obbligo dell'APC è assoggettato alla procedura disciplinare e alle relative sanzioni nel rispetto delle previsioni dell'art. 14 della legge 616/1966 e dell'art. 40 delle Norme Deontologiche, osservando: il rilievo particolare alle esimenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 del presente Regolamento; il richiamo alla libertà di scelta degli eventi formativi di cui all'art. 2 del presente Regolamento; il riferimento alla flessibilità delle modalità di recuperi dei crediti di cui al comma 4 dell'art. 5 del presente Regolamento; l'evidenza di autonomia degli Ordini Regionali, onde adeguare l'intensità del sanzionamento alla concreta fattispecie, tenuto anche conto della situazione socio-economica e professionale esistente sul territorio*”.

¹⁶ Tali previsioni fanno sorgere alcune perplessità sia perché alludono ad un automatismo punitivo non consono al nostro ordinamento, sia perché prefigurano una ipotesi di sospensione senza limiti temporali.

ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale ovvero negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

In conclusione rammentiamo che può essere ricondotta nell'alveo della materia disciplinare anche la funzione di controllo dei requisiti per l'iscrizione all'albo: difatti, l'articolo 6 del d.P.R. n. 1403 del 1965 prevede la possibilità di cancellazione dell'albo e dall'elenco speciale dell'iscritto (d'ufficio o su richiesta del Pubblico ministero) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge n. 112 del 1963, tra i quali leggiamo (alla lettera c) quello dell'*essere di specchiata condotta morale*¹⁷. Siamo, quindi, dinanzi ad un provvedimento che incide sullo *status* giuridico dell'iscritto in ragione di un giudizio su qualità afferenti alla condotta ed alla deontologia: per questo la previsione normativa che disciplina la procedura di cancellazione dall'albo per motivi afferenti alla 'condotta morale' -con l'unica indicazione che la pronuncia può avvenire solo dopo 'aver sentito l'interessato'- deve essere interpretata ed applicata nel rispetto dei principi generali e particolari dei procedimenti disciplinari.

3. Il procedimento disciplinare: gli Enti di controllo della categoria e il modello procedimentale tipico.

Come accennato, il sistema delle regole e principi del procedimento disciplinare¹⁸ dei geologi deve essere desunto dall'articolo 9 della legge n. 112 del 1963, dall'articolo 15 della legge n. 616 del 1966, dall'articolo 5 della legge n. 274 del 1990,

¹⁷ Segnaliamo una interessante valutazione delle discrezionalità rimessa per la valutazione di una condotta particolarmente riprovevole ed inconciliabile con le funzioni (*atti che rilevino mancanza del senso dell'onore o del senso morale* contemplata dal d.P.R. n. 737 del 1981 "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti"); cfr. TAR Marche, sez. I, 14 novembre 2007 n. 1885, in www.giustizia-amministrativa.it.

¹⁸ Ricordiamo che i fatti idonei a dar luogo a responsabilità disciplinari non sono specificamente definiti da norme di legge o da regolamenti per cui le indicazioni contenute nelle norme relative al *procedimento* disciplinare sono necessariamente comprensive di varie ipotesi. Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 marzo 2003 n. 1639, in www.giustizia-amministrativa.it.

nonché dell'articolo 40 del vigente Codice Deontologico¹⁹: tale procedimento deve essere costantemente temperato, sia per la sua analisi che per le eventuali integrazioni, con i precetti generali della legge n. 241 del 1990²⁰. Taluni Consigli regionali hanno adottato degli appositi regolamenti per definire le fasi, i termini ed i contenuti del procedimento disciplinare affidato alla loro competenza territoriale²¹: sulla base di questo coacervo di norme e provvedimenti amministrativi ripercorriamo le varie fasi del procedimento in esame.

Ricordato che l'articolo 9 della legge n. 112 del 1966 attribuisce al Consiglio Nazionale dell'ordine l'adozione dei provvedimenti disciplinari e che tale attribuzione, ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, della legge n. 339 del 1990 in prima istanza è demandata ai Consigli regionali (ferma restando il controllo *apicale* dello Stato sulla categoria per mezzo della 'alta vigilanza' del Ministero della giustizia: articolo 14 della legge n. 112 del 1963): coniugando le varie indicazioni notiamo che il procedimento disciplinare inizia con un *endoprocedimento* istruttorio (talvolta per mezzo di una apposita commissione disciplinare) d'ufficio, nel caso di conoscenza diretta del Consiglio dell'Ordine di inadempienze e scorrettezze di carattere deontologico da parte di uno o più iscritti; su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio; per denuncia circostanziata di un iscritto; per denuncia circostanziata di qualsiasi soggetto interessato.

¹⁹ Il codice deontologico si limita a stabilire all'articolo 40 che *"In caso di violazione delle norme di cui al presente codice deontologico, nonché di norme regolatrici l'attività professionale del geologo costituenti obbligo disciplinare, il procedimento, salvo specifica regolamentazione, dovrà svolgersi nell'osservanza dei seguenti inderogabili principi fondamentali: diritto dell'incolpato a conoscere i capi di incolpazione; immutabilità dei capi di incolpazione; congruità dei tempi per organizzare la difesa; diritto contraddittorio; osservanza dei tempi e delle formalità del procedimento"*.

²⁰ Regola, questa, univocamente ricordata dalla giurisprudenza: cfr., tra le altre, TAR Veneto, sez. I, 22 maggio 2002 n. 3259; TAR Lazio, sez. I, 28 gennaio 2000 n. 466, entrambe, in www.giustizia-amministrativa.it

²¹ Alludiamo, ad esempio, al regolamento relativo ai *procedimenti* disciplinari adottato Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Toscana con delibera di Consiglio n. 1/99 del 13 gennaio 1999.

Non sono indicati termini per l'esercizio di tale procedimento istruttorio (propedeutico e necessario per il corretto esercizio dell'azione disciplinare): soccorrono, in questo caso, i principi sul procedimento amministrativo contenuti nella legge n. 241 del 1990 analizzati nella parte generale. Notiamo, inoltre, che non vi è alcuna specifica disciplina dell'ordinamento settoriale sulla c.d. indagine ambientale che gli ordini professionali compiono per una prima valutazione dei fatti di potenziale attinenza disciplinare²².

Adoperando la metodologia ricostruttiva tipica dell'esercizio delle funzioni pubbliche possiamo desumere che qualsivoglia iniziativa è riconducibile al responsabile del procedimento come identificato dall'articolo 6 della legge n. 241 del 1990: nel senso che il presidente del Consiglio regionale ovvero un consigliere possono istruire il fascicolo dell'affare rimettendone, obbligatoriamente, le risultanze al Consiglio il quale esercita la funzione con delibere assunte a maggioranza dei voti²³.

Della attività istruttoria e delle sue risultanze va redatto verbale scritto, contempla la interlocuzione tra i soggetti interessati e, quindi, della audizione del professionista presso il Consiglio regionale e di ogni altro soggetto utile al fine di decidere: da tali risultanze istruttorie ne può derivare l'archiviazione del procedimento (per insussistenza di elementi che attingono la soglia della rilevanza disciplinare) ovvero l'inizio del vero e proprio procedimento disciplinare nel caso in cui il Consiglio regionale ravvisi fatti commissivi o omissivi del professionista lesivi delle regole deontologiche.

Conclusa la fase istruttoria, per la celebrazione del procedimento sanzionatorio si identificano una prima serie di principi. Nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza la

²² La mera richiesta di informazioni e chiarimenti su fatti specifici non configura gli estremi di un atto di addebito disciplinare essendo distinti, per la diversità della loro funzione, gli atti di indagine preliminare circa i comportamenti assunti da quelli recanti la contestazione certa e propria dell'addebito: cfr. Cons.Giust.Amm., 23 dicembre 1999 n.686, n.p.

²³ Osserviamo che in caso di parità prevale il voto del presidente: cfr. articolo 4, ultimo comma, della legge n. 339 del 1990.

notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentare in un termine non inferiore a dieci giorni, documenti o memorie difensive: pertanto, il procedimento disciplinare si instaura con la contestazioni d'addebito (atto ricettizio tipico)²⁴; il professionista incolpato deve essere invitato a comparire innanzi al Consiglio²⁵, per essere sentito entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra (principio del contraddittorio procedimentale)²⁶.

Al termine del procedimento le deliberazioni disciplinari sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. La notifica si effettua secondo le norme contenute negli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile²⁷. In caso di irreperibilità le notificazioni precedenti avvengono, inoltre, mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio.

Inoltre, l'articolo 40 del Codice deontologico prevede che il procedimento disciplinare deve svolgersi nell'osservanza dei seguenti inderogabili principi fondamentali: diritto dell'incolpato a conoscere i capi di incolpazione; immodificabilità dei capi di incolpazione; congruità dei tempi per organizzare la difesa; diritto al contraddittorio; osservanza dei tempi e delle formalità del procedimento.

²⁴ Il procedimento disciplinare ha formalmente inizio con la contestazione d'addebito sulla cui natura e composizione vi è una vastissima giurisprudenza. Rammentiamo: Cons. Stato, sez.VI, 21 dicembre 1979 n.931, *Foro amm.*, 1979, 12; Cass., 9 marzo 1987 n.2454, in *Giust. civ. Mass.*, 1987, 3 e Cons. Stato, sez.IV, 19 marzo 1998 n.484, in *Foro amm.*, 1998, 691 (sulla natura di atto ricettizio); Cons. Stato, sez.III, parere n. 3298 del 8 marzo 2003, in *Foro amm. CDS*, 2003, 1410 (sulle finalità ed i contenuti). E' interessante notare che una risalente decisione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato (9 gennaio 1986 n.4, *Foro amm.*, 1986, 24) ritenne legittima l'applicazione di una sanzione disciplinare preceduta dalla contestazione *soltanto verbale* degli addebiti purché in tale forma risultino in modo chiaro e preciso i fatti che ne costituiscono l'oggetto: ma tale impostazione non appare più compatibile avendo riguardo le regole sul *procedimento* amministrativo contenute nella legge n. 241 del 1990.

²⁵ Il contraddittorio procedimentale coniugato alla forma ed il contenuto dell'atto di contestazione d'addebito presidiano quelle garanzie, esistenti anche nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, che impediscono di aggirare il divieto di emettere le c.d. decisioni a sorpresa: cfr. Cass., sez.un., 4 febbraio 2005 n.2197, in *CED Cassazione*.

²⁶ Cfr. articolo 15 della legge n. 616 del 1966.

²⁷ Cfr. articolo 15 della legge n. 616 del 1966.

La lettura dei regolamenti regionali dei procedimenti disciplinari ci consente di segnalare una ulteriore serie di indicazioni²⁸. Ove istituita la Commissione Disciplinare è nominata dal Consiglio dell'Ordine, ha carattere permanente ed è formata da almeno tre componenti, più un supplente, scelti fra i Consiglieri dell'Ordine, dei quali uno con funzioni di Presidente (la Commissione decade con la scadenza del Consiglio che l'ha nominata). Alla Commissione sono attribuite competenze istruttorie e consultive nelle questioni che afferiscono al comportamento dei geologi iscritti all'Ordine Regionale nell'ambito dell'esercizio dell'attività professionale, compresi i rapporti fra colleghi e con la committenza e quanto altro previsto dalle norme deontologiche emanate dal Consiglio Nazionale dei Geologi.

L'archiviazione della istruttoria²⁹ (identificata quale esame preliminare della segnalazione), avviene allorquando la Commissione ravvisi l'inconsistenza palese degli addebiti: di tale risultanza istruttoria ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine proponendo il non luogo a procedere. Qualora, invece, sussistano fondati dubbi di consistenza dell'addebito la Commissione informa il geologo iscritto, che assume così la condizione di incolpato e prosegue l'istruttoria.

Al termine della fase istruttoria la Commissione deve portare, entro sessanta giorni dall'inizio della istruttoria stessa, la questione all'ordine del giorno del Consiglio, proponendo in maniera motivata l'archiviazione ovvero l'apertura del procedimento disciplinare: come segnalato il Consiglio decide con deliberazione dalla quale risultino in maniera completa le motivazioni della decisione e la deliberazione deve essere comunicata all'incolpato.

Terminata la fase *endoprocedimentale* dell'istruttoria la cura e

²⁸ Il già citato regolamento relativo ai *procedimenti* disciplinari adottato dal Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Toscana con delibera di Consiglio n. 1/99 del 13 gennaio 1999 da cui testualmente estrapiamo taluni principi: articoli 1-11.

²⁹ Secondo il regolamento citato, nella fase istruttoria la Commissione può acquisire dati e notizie presso l'incolpato, i colleghi, Enti pubblici e privati e qualsiasi altro soggetto utile al fine dell'accertamento della verità.

lo svolgimento del procedimento disciplinare sono di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine, che deve comunicare agli interessati l'inizio del procedimento stesso con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla data della deliberazione. Nella comunicazione deve essere contenuto l'addebito, la richiesta di eventuali memorie difensive e la data della convocazione, nonché l'indicazione della relativa documentazione, relativa agli elementi di addebito della quale l'incolpato ha diritto di estrarre copia. L'audizione dell'interessato avviene davanti al Consiglio il quale stabilisce la necessità o meno di un supplemento di istruttoria per un tempo non superiore a 30 giorni -per la quale può delegare la Commissione disciplinare- ed al termine dei 30 giorni può essere concessa adeguata proroga per motivi documentati. Se l'incolpato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria, senza dimostrare un legittimo impedimento, il procedimento segue comunque il suo corso.

Nel corso del procedimento il geologo incolpato ha diritto di farsi assistere da altro iscritto che non faccia parte del Consiglio dell'Ordine o che non svolga la professione in forma associata con componenti il Consiglio (questa previsione segue lo schema tipico anche in altre libere professioni della difesa tecnica curata da un altro iscritto). Il Consiglio emette la decisione e ne dà comunicazione all'incolpato: la deliberazione conclusiva del procedimento deve contenere l'indicazione dei fatti contestati, le motivazioni della decisione ed il dispositivo della stessa e tale decisione è reso pubblico solo il dispositivo finale.

Infine, si prevede che, fatte salve le comunicazioni di legge agli uffici competenti, solo provvedimenti di sospensione e di radiazione che siano divenuti definitivi, dovranno essere pubblicati sull'organo di stampa dell'Ordine.

Terminato il procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio regionale il professionista, se vuole contestare le risultanze di tale procedimento, deve adire -sempre in via amministrativa- il Consiglio Nazionale dell'ordine: tutte le regole ed i principi sopra

indicati devono ritenersi rimessi a tale eventuale secondo procedimento amministrativo sanzionatorio ivi comprese, ovviamente quelli della legge n. 241 del 1990.

In particolare, l'articolo 6 (primo, secondo e terzo comma) della legge n. 339 del 1990, prevede che le decisioni del consiglio regionale in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reinscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine, con ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione o comunicazione. Il ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine è presentato e notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata. Si rammenta che il ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine ha effetto sospensivo.

4. I provvedimenti cautelari: la sospensione.

Nell'ordinamento settoriale dei geologi l'istituto della sospensione cautelare non è compiutamente delineato in tutte le sue molteplici caratteristiche.

Rammentiamo la duplice distinzione tra la sospensione facoltativa ed obbligatoria e tra sospensione correlata a procedimenti disciplinari e sospensione correlata a procedimenti penali. Per la professione di geologo, la sospensione obbligatoria trova la sua specifica previsione nell'articolo 14 della legge n. 616 del 1966, mentre per quella facoltativa il fondamento si rintraccia nelle generali funzioni di vigilanza sulla osservanza della legge professionale e delle altre disposizioni concernenti la professione dei geologi demandate ai Consigli regionali locali sugli iscritti dall'articolo 9, lettera *a*, della legge n. 112 del 1963 (in ragione dell'indicazione fornita dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 339 del 1999). Ricordiamo che la sospensione cautelare non rientra giuridicamente nella categoria delle sanzioni disciplinari ma, bensì, nella specie dei provvedimenti inibitori

cautelari: ne consegue l'inapplicabilità delle regole procedurali previste per la materia disciplinare alla misura in esame, nemmeno in via analogica³⁰.

Invero, la finalità cautelare (tutela immediata dell'ordinato svolgimento delle funzioni del professionista attraverso l'inibitoria temporanea dell'esercizio della attività) è inevitabile quando un provvedimento cautelare giurisdizionale impedisce la materiale possibilità dello svolgimento della prestazione (in tal caso la sospensione è obbligatoria) ovvero la valutazione circa la sussistenza di tale necessità è demandata alla discrezionalità del Consiglio (le ipotesi di sospensione facoltativa). Tale finalità cautelare impedisce l'adozione di sospensioni con efficacia retroattiva e ne consente la revoca qualora vengano meno i presupposti che ne hanno consigliato l'adozione.

D'altra parte nei sistemi disciplinari deve essere sempre tenuta a mente la funzione di rilevanza pubblicistica di tutela del prestigio, dell'imparzialità e della immagine interna ed esterna dell'ordine professionale di appartenenza, la quale -tramite l'adozione di misure inibitorie nei confronti degli iscritti all'albo- tutela il cittadino che attinge alla conoscenza intellettuale di un professionista.

Quanto alla c.d. sospensione obbligatoria l'articolo 14 della legge n. 616 del 1966 prevede due ipotesi, oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal Codice penale: importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale la emissione di un mandato o di un ordine di cattura; la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi all'Ordine ed in queste ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

Con riferimento alla sospensione facoltativa osserviamo che essa può essere ricondotta alla generale funzione vigilanza sulla osservanza

³⁰ Cfr., *ex multis*, Cass., sez. lav. 13 luglio 2009, n. 16321, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 1084 la quale ricorda che *"Il provvedimento di sospensione dal servizio del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare o penale non ha natura di provvedimento disciplinare, in quanto non integra una sanzione, ma configura una misura cautelare di carattere provvisorio finalizzata al soddisfacimento di esigenze datoriali o pubbliche e destinata ad esaurire i suoi effetti allorché, all'esito del procedimento disciplinare, il datore di lavoro adotti le sue determinazioni"*.

della legge professionale e delle altre disposizioni concernenti la professione dei geologi dei Consigli regionali ancorché non è dato rinvenire una specifica disciplina. Sul piano procedurale, l'adozione della misura cautelare (obbligatoria e facoltativa) spetta al Consiglio regionale, che dovrà seguire, in assenza di norme settoriali, le generali regole della legge n. 241 del 1990: motivazione della sospensione (articolo 3), contraddittorio (articoli 9 e 10), rispetto dei tempi massimi (articolo 2), accesso agli atti (articoli 22 e seguenti.)³¹.

5. Rapporti tra illecito penale e infrazione disciplinare.

Si è già avuto modo di accennare al principio dell'autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella compiuta dalla autorità giudiziaria: il giudizio disciplinare prescinde dagli esiti del processo penale anche se da questo trae spunti istruttori per la valutazione dell'*animus* del professionista pervenendo alla valutazione di circostanza concrete che disvelano il profilo della condotta e del rispetto delle norme disciplinari e deontologiche.

Ciò non di meno, spesso nel nostro ordinamento il promovimento dell'azione penale (rinvio a giudizio, o, in alcuni casi, mera segnalazione all'autorità giudiziaria penale di un fatto di reato)

³¹ Non si applica, invece, il principio di cui all'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 (avviso dell'avvio del *procedimento*). La giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che “*allorché sussistano comprovate esigenze di celerità, che, se di regola devono essere esplicitate, sono da ritenersi implicite (e cioè ontologicamente proprie) nella finalità cautelare, di tutela immediata dell'ordinato svolgimento dell'attività dell'Amministrazione attraverso l'allontanamento del dipendente "pericoloso", propria del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio.... Si tratta, invero, di scelte cautelative (non, peraltro, nel senso di misure interinali prodromiche alla adozione di un provvedimento definitivo, cui è riferibile il disposto del secondo comma dell'art. 7, inapplicabile perciò alla fattispecie), che, malgrado la presunzione di innocenza dell'imputato-dipendente fino alla condanna con sentenza irrevocabile, danno prevalenza e consentono la preminente tutela degli interessi di rilievo pubblico coinvolti, stanti, da un lato, la peculiarità e delicatezza delle funzioni esercitate in virtù dello status di pubblico dipendente e, dall'altro, la corrispondente necessità di tutela del prestigio, della imparzialità e della immagine interna ed esterna dell'Amministrazione; profili, questi, che entrambi richiedono un intervento quanto più è possibile sottratto ad indugi.*”: cfr. Cons Stato, sez. IV, 11 aprile 2007 n. 1632, in *Foro amm CDS*, 2007, 1197. Trattasi, invero, di precedente conforme ad altri che statuisce in merito al pubblico impiego: ma tale principio è ‘attratto’ anche nell’orbita dei *procedimenti* disciplinari delle pubbliche professioni intellettuali in ragione della loro rilevanza pubblicistica.

interferisce con il procedimento disciplinare, sospendendolo sino all'esito definitivo (giudicato) del processo penale (c.d. pregiudiziale penale). Tale sospensione, se da un lato consente agli uffici disciplinari di valersi delle più approfondite risultanze penali per un miglior esercizio dell'azione interna, dall'altro ha oggettivi effetti sui termini della conclusione dell'azione disciplinare in attesa del giudicato penale.

Nel sistema normativo che disciplina la professione del geologo non è dato rinvenire un precetto che disciplini la pregiudiziale celebrazione e conclusione di un processo penale per promuovere un procedimento disciplinare che si basi sui medesimi accadimenti: l'unica interferenza -ma, abbiamo ricordato, non è di carattere puramente disciplinare- è la sospensione obbligatoria dell'iscritto all'albo che patisca la emissione di un mandato o di un ordine di cattura da parte dell'Autorità giudiziaria.

Pertanto, l'Ordine esercita l'azione disciplinare senza attendere i tempi del procedimento penale attivato sui medesimi fatti: principio, questo, in linea con la più recente evoluzione dei rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare introdotta dal d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 che ha superato, nel pubblico impiego privatizzato, la c.d. pregiudiziale penale in ossequio al generale principio di autonomia tra i due illeciti³².

Tale 'autonomia' postula un sapiente esercizio delle facoltà istruttorie dell'Ordine ed il corretto uso della 'discrezionalità amministrativa': solo ove il Consiglio regionale non avesse elementi di conoscenza sufficienti (o non ne avesse affatto conoscenza) per iniziare un'azione disciplinare oggetto di azione penale, potrà discrezionalmente attendere l'esito del giudizio penale e solo dalla conoscenza della sentenza potrà attivarsi disciplinarmente valutandone autonomamente le risultanze documentali.

Ciò non di meno tale scelta discrezionale ed il suo corretto e logico utilizzo sarà sempre oggetto di vaglio giurisdizionale: con la conseguenza che l'attivazione del procedimento disciplinare, ove non

³² Cfr. TENORE, *La responsabilità disciplinare nella p.a. dopo la riforma Brunetta*, Milano, 2010.

sia regolato da termini perentori, potrà essere considerato intempestivo -e, quindi, illegittimo- quando il tempo trascorso tra la conoscenza del fatto e la contestazione dell'addebito disciplinare non sia ragionevole in ordine alle specifiche motivazioni che giustificano il ritardo³³.

Ricordiamo, in assenza di norme settoriali sul punto, taluni principi generali:

- per l'assoluzione "*perché il fatto non sussiste*" o "*l'imputato non lo ha commesso*", l'Ordine dovrà, in via di autotutela, annullare la sanzione disciplinare inflitta per i medesimi fatti (d'ufficio o su istanza del professionista)³⁴;

- per la statuizione assolutoria "*perché il fatto non costituisce illecito penale*" e per i casi di prescrizione del reato³⁵, la sanzione disciplinare se inflitta rimane ferma, in ossequio al principio di autonomia tra illecito penale ed illecito disciplinare (un fatto che non configura reato potrebbe egualmente configurare un illecito disciplinare);

- ove in sede disciplinare il professionista sia assolto e poi, sui medesimi fatti sopravvenisse una condanna penale, l'Ordine dovrebbe riattivare il procedimento disciplinare per valutare, senza alcun automatismo derivante dalla condanna penale, se i fatti incontestabilmente acclarati in sede penale abbiano anche valenza disciplinare configurando anche una violazione deontologica.

Nessuna norma di settore, infine, compie un esplicito riferimento ad eventuali ulteriori sanzioni previste da leggi dello Stato che interferiscono con lo svolgimento di una professione³⁶: ricordiamo, quindi, possibili misure espulsive ed interdittive previste dalla legge per

³³ Cfr. in termini Cons. Stato, sez. IV, 1 marzo 2001 n.1132, in www.giustizia-amministrativa.it, la quale ha ritenuto illegittima una contestazione degli addebiti avvenuta dopo quattro mesi dalla conoscenza della sentenza penale di condanna.

³⁴ L'esercizio di tale potere postula una profonda conoscenza dei principi dell'agire amministrativo: tra i tanti segnaliamo LIBERATI. *L'autotutela amministrativa*, Milano, 2005.

³⁵ L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha osservato che un *procedimento* penale conclusosi con la dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione è assimilabile alla sentenza penale di patteggiamento: cfr. Cons. Stato, ad. plen., 27 giugno 2006 n.10, in www.giustizia-amministrativa.it.

³⁶ Con la sola esclusione del già citato articolo 14 della legge n. 616 del 1966, il quale, nel regolare la sospensione obbligatoria, testualmente include "*i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal Codice penale*".

talune condanne riguardanti liberi professionisti (articolo 31 c.p), l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, estinzione del rapporto di lavoro, quale pena accessoria, per condanne penali (articolo 5, della legge 27 marzo 2001 n. 97), l'interdizione perpetua (articoli 5 e 8, della legge 6 febbraio 2006, n. 38), relativa a reati su minori.

In tali evenienze gli Ordini professionali dovranno prendere atto delle misure penali disponendo la formale sanzione della cancellazione dall'ordine mediante un procedimento che non assume le vesti di confronto disciplinare, ma di mera istruttoria necessaria per prendere d'atto della misura giudiziaria.

6. La tutela giurisdizionale del professionista avverso la sanzioni disciplinare.

Essendo di matrice di molto successiva all'entrata in vigore della Costituzione, le norme che regolano il procedimento disciplinare, nella sua fase giurisdizionale (*id est* della verifica del atto assunto in sede disciplinari dinanzi alla Magistratura) sono di intuitiva lettura in quanto, dopo aver identificato i principi ispiratori, sono governate dalle leggi dello Stato per l'esercizio della funzione giurisdizionale, pur se con alcune peculiarità³⁷.

Ricordiamo che le decisioni del Consiglio nazionale dell'ordine pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reinscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, anche per il merito, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione o dalla proclamazione, dagli interessati³⁸ e dal procuratore della Repubblica competente per

³⁷ Alludiamo alla composizione del collegio giudicante: ma sul punto vedi *infra*.

³⁸ Tra i quali la giurisprudenza ha individuato anche il Consiglio Nazionale: ma su tale punto non vi è una uniformità di vedute. Difatti, secondo la Cassazione, da un lato “*al Consiglio dell'ordine che ha applicato la sanzione va quindi riconosciuta la legittimazione a contraddire al ricorso ed a proporlo. La legittimazione attiva all'impugnazione del provvedimento del consiglio nazionale non può estendersi al consiglio regionale, stante il suo inserimento nell'ambito dell'amministrazione, che fa capo al Consiglio nazionale ed il cui provvedimento viene impugnato. Non può ammettersi, infatti, che l'organo di*

territorio davanti al Tribunale civile nel cui circondario ha sede l'ordine che ha emesso la decisione impugnata o si è svolta l'elezione contestata.

La decisione del tribunale, celebrato il processo, può essere impugnata davanti alla corte d'appello, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale presso la corte d'appello. Il tribunale e la corte d'appello provvedono in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l'interessato, il quale può farsi assistere da un avvocato³⁹: avverso la decisione della corte d'appello è proponibile ricorso per cassazione dall'interessato o dal procuratore generale presso la corte d'appello, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione⁴⁰.

Originariamente era previsto che sia il tribunale sia la corte d'appello fossero integrati da due iscritti all'ordine, designati di volta in volta dal Consiglio nazionale fra i geologi che fossero cittadini italiani di età non inferiore ai trenta anni e di incensurabile condotta, con iscrizione all'ordine da almeno cinque anni: la Corte

amministrazione attiva insorga avverso le statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo operato, evocandoli in giudizio e ponendosi in opposizione ad essi" (cfr. Cass., sez.III, 16 gennaio 2004 n.568, in *Giust. civ.*, 2004, I, 1241), dall'altro viene sostenuto che *"per quanto attiene all'individuazione dell'organo dell'Ordine titolare di detto interesse (consiglio regionale e/o consiglio nazionale), esso sussiste sempre in capo al consiglio nazionale, che ha emanato l'atto che viene impugnato in via giurisdizionale. Nel caso di specie, è stata proposta azione davanti al Tribunale non solo contro la decisione amministrativa del consiglio nazionale, ma anche contro il provvedimento sanzionatorio emanato dal consiglio regionale e confermato dal consiglio nazionale. L'interesse a resistere all'azione proposta va, allora, ravvisato in ambedue gli Ordini, discutendosi nel processo dei provvedimenti emessi dai due consigli. Onde va affermata la legittimazione anche dell'Ordine regionale ad essere parte del presente processo"* (cfr. Cass., sez.III, 18 giugno 2002 n.15898). Vedi anche MOROZZO DELLA ROCCA, *Il Consiglio regionale e Consiglio nazionale dei geologi: la legittimazione in ordine alla impugnazione dei provvedimenti disciplinari*, (nota a Cass., sez.III, 16 gennaio 2004, n. 568), in *Giust. civ.*, 2004, 5, 1244.

³⁹ La locuzione "può farsi assistere", pertanto, allude ad una facoltà e non ad un obbligo: vi sono talune tracce giurisprudenziali che affermano il principio secondo cui l'istituto disciplinato dall'articolo 82 c.p.c. (obbligo del difesa tecnica dinanzi alle giurisdizioni) sia relativo e non assoluto in relazione alla dizione codicistica *"salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti"*.

⁴⁰ E' stata dichiarata la equipollenza tra notifica e comunicazione ai fini del computo del termine per impugnare: cfr. Cass., 8 agosto 2002 n.15698, in *CED Cassazione*.

costituzionale, con sentenza 1 aprile 1998, n. 83, ha dichiarato l'illegittimità di tale previsione⁴¹.

In particolare, il dubbio di legittimità costituzionale che investiva la disciplina della composizione del tribunale che giudica sulle impugnazioni nei confronti delle decisioni adottate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi, pronunciate sui ricorsi in materia disciplinare (nonché di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo: questione sollevata dal Tribunale di Torino), si fondava sul presunto contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge (articolo 25, primo comma, della Costituzione), in quanto i componenti dell'organo giudicante estranei alla magistratura verrebbero designati di volta in volta, quindi necessariamente per ogni singolo giudizio dopo che è insorta la controversia; con l'articolo 102, secondo comma, della Costituzione, giacché l'integrazione del collegio giudicante con due componenti estranei alla magistratura, designati per la singola causa, configurerebbe la istituzione di un *giudice straordinario*; con l'articolo 108, secondo comma, della Costituzione, perché la designazione di due componenti del collegio giudicante ad opera di una delle parti in giudizio non assicurerebbe la necessaria indipendenza ed imparzialità anche degli estranei alla magistratura che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Adoperando le parole della Corte Costituzionale, in conformità ad uno schema adottato in analoghi casi di giurisdizione in materia di ricorsi contro deliberazioni di ordini o collegi professionali, relativamente sia alle iscrizioni negli albi che ai provvedimenti disciplinari, il legislatore ha ritenuto opportuno integrare la composizione del tribunale e della corte d'appello cui è devoluto il giudizio, prevedendo la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura, dotati di particolari conoscenze tecniche: ebbene, il Giudice delle leggi rammenta che la integrazione dei

⁴¹ Di seguito si riporta l'impianto motivazionale della sentenza della Corte Costituzionale.

collegi giudicanti con soggetti estranei alla magistratura non è, in linea di principio, preclusa.

Il divieto di istituire giudici straordinari o speciali e l'attribuzione della funzione giurisdizionale a magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, si compongono, nella stessa previsione costituzionale, con la facoltà, rimessa all'apprezzamento del legislatore, di istituire presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie anche con la partecipazione di cittadini idonei, estranei alla magistratura.

Da ciò deriva che non viene così mutata la natura ordinaria della giurisdizione che si esprime con le sezioni specializzate, le quali mantengono l'articolazione organizzativa e funzionale propria dell'ordinamento giudiziario. Non si tratta, dunque, nella previsione costituzionale, di organi di volta in volta costituiti per la soluzione di una specifica controversia già insorta, ma di sezioni specializzate precostituite, nelle quali è necessaria la presenza di magistrati ordinari ed in cui la partecipazione integrativa e complementare di cittadini idonei è destinata ad apportare particolari conoscenze tecniche o esperienze utili per l'applicazione della legge.

Pertanto, il contrasto con la Costituzione non riguarda la partecipazione di due geologi, con i requisiti previsti dalla legge, alla composizione dell'organo giudicante, ma riguarda esclusivamente le *modalità* della loro designazione: pertanto, la norma che residua, a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale, riconduce la prevista integrazione del tribunale e della corte d'appello con due geologi, per i giudizi relativi alle materie indicate dalla legge, alla regola generale stabilita per la nomina e la revoca dei componenti estranei alla magistratura delle sezioni specializzate⁴².

⁴² Cioè “il potere di nomina rimane rimesso alla competenza del Consiglio superiore della magistratura (art. 10, primo comma, numero 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195) e da questo può essere delegata ai presidenti delle corti d'appello (art. 38 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916)”: cfr. Corte Costituzionale sentenza citata.

Dal punto di vista dello schema procedimentale giurisdizionale sia il tribunale che la corte d'appello provvedono in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l'interessato: nei confronti della decisione della corte d'appello è proponibile ricorso per cassazione dall'interessato o dal procuratore generale presso la corte d'appello, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione.